

**Sentenza del Tribunale 10 giugno 2010 — Atlas Transport/UAMI — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)**

(Causa T-482/08) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio comunitario — Procedimento di decadenza — Marchio comunitario denominativo ATLAS TRANSPORT — Uso effettivo del marchio — Artt. 15 e 50, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 15 e 51, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009]**»]

(2010/C 209/51)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Atlas Transport GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern e B. Weichhaus)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentanti: G. Schneider e S. Schäffner, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Alfred Hartmann (Leer, Germania) (rappresentante: avv. C. Drews)

**Oggetto**

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 9 settembre 2008 (procedimento R 1858/2007-4), relativa ad un procedimento di decadenza tra Alfred Hartmann e la Atlas Transport GmbH.

**Dispositivo**

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 9 settembre 2008 (procedimento R 1858/2007-4) è annullata.
- 2) L'UAMI supporterà le proprie spese nonché quelle della Atlas Transport GmbH.
- 3) Alfred Hartmann supporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 32 del 7.2.2009.

**Sentenza del Tribunale 16 giugno 2010 — Kureha/UAMI — Sanofi-Aventis (KREMEZIN)**

(Causa T-487/08) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo KREMEZIN — Marchio internazionale denominativo precedente KRENOSIN — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Somiglianza dei prodotti — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Prova dell'esistenza del marchio anteriore — Termini — Regole 19 e 20 del regolamento (CE) n. 2868/95 — Prova della seria utilizzazione del marchio anteriore — Art. 43, nn. 2 e 3 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009)**»]

(2010/C 209/52)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Kureha Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: avv.ti W. von der Osten-Sacken e O. Sude)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Sanofi-Aventis (Parigi, Francia) (rappresentante: avv.to R. Gilbey)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 15 settembre 2008 (procedimento R 1631/2007-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Sanofi-Aventis e la Kureha Corp.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Kureha Corp. supporterà le proprie spese e quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
- 3) La Sanofi-Aventis SA supporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 19 del 24.1.2009.